



Verbale n.2

L'anno duemilaventuno il giorno 04 del mese di Marzo alle ore 20.00 presso i locali di via Settembrini n. 20 in Palermo si è riunita, l'Assemblea dei Soci in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Quota Soci Anno 2021;
2. Cambio Indirizzo Sede Legale;
3. Adeguamento e Modifica Statuto;
4. Varie ed eventuali.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei Sigg. Cintura Benedetto Presidente, Amoroso Vincenza Anna Tesoriere-Segretario, Santoro Francesco Vice Presidente e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente, dopo aver dato lettura del verbale della seduta precedente approvato all'unanimità, affronta il primo punto all'ordine del giorno avviando il dibattito sul difficile momento che stiamo attraversando a causa del COVID 19 che ha fatto diminuire le iscrizioni dei Soci, e che le restrizioni di legge, non ci hanno permesso di riunirci.

Pertanto anche se in ritardo dobbiamo stabilire le quote d'iscrizione per l'anno 2021.

A tal proposito il Presidente ricorda all'Assemblea che da regolamento, la tessera di Socio, dovrà essere rilasciata ad ogni singolo componente del nucleo familiare, quindi, al fine di agevolare i gli stessi, il Presidente propone che la quota di iscrizione al Cral sia di €12.50 a persona, escludendo i minori di età.

Dopo regolare votazione L'assemblea approva.

Il Presidente passa al secondo punto dell'ordine del giorno e sottolinea che l'indirizzo della sede legale si trova ancora in Largo G. Marrasio n. 5 Palermo e che la stessa dovrà essere trasferita presso l'attuale sede operativa di via Settembrini n. 20 Palermo.

Dopo regolare votazione L'assemblea approva.

Il Presidente passa al terzo punto del O.D.G. e informa l'Assemblea dei Soci che a seguito dei contatti con il nostro Consulente è stato informato sulle nuove normative delle Associazioni di Promozione Sociale e dell'introduzione del Codice del Terzo Settore(ETS).

Con il D.LGS. 117/2017 si rende indispensabile procedere con gli adeguamenti necessari per fare in modo che l'ente possa acquisire, una volta istituito il Registro Unico Nazionale del terzo settore, la qualifica di Ente di Terzo Settore (ETS).

Proseguendo la discussione, il Presidente evidenzia la necessità di Modificare lo Statuto, che in base al D.L. 117/2017 potrà essere modificato insieme all'adeguamento dello Statuto con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente prosegue la sua relazione sulla Modifica dello Statuto ed evidenzia la mancata possibilità che un Socio possa collaborare a titolo volontario e gratuito, pertanto ci sarà l'esigenza che un articolo venga aggiunto nel nuovo Statuto.

Il Presidente continua la discussione sull'Art.16 del nostro statuto riguardante i Revisori dei Conti e ci informa che tale figura non è obbligatoria nelle Associazioni no profit, ma che tale carica, qualora prevista, deve essere espletata obbligatoriamente da un professionista iscritto regolarmente all'Albo dei Revisori dei Conti.

La nostra Associazione non può sostenere l'onere economico per tale figura, quindi propone di non prevedere la figura dei Revisori dei Conti nel nuovo Statuto.

Dopo regolare votazione L'assemblea approva e delibera:

- in riferimento del terzo punto dell'ordine del giorno, di aderire alla nuova normativa su terzo settore e di procedere pertanto agli adeguamenti di legge;
- in riferimento, sempre al terzo punto dell'ordine del giorno, di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'Assemblea dei Soci viene allegato al presente verbale.

L'Assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'Associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle Amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del terzo settore.

Il Presidente viene altresì incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi del comma 5) art. 82 del decreto legislativo 117/17 e l'esenzione dell'imposta di registro ai sensi del comma 3) del medesimo articolo, così come modificato dall'art. 26 del Decreto legislativo 105/18.

Non essendoci altri argomenti da discutere e da deliberare, alle ore 21.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Amoroso Vincenza Anna

Vincenza Amoroso

Il Presidente

Benedetto Cintura
Benedetto Cintura

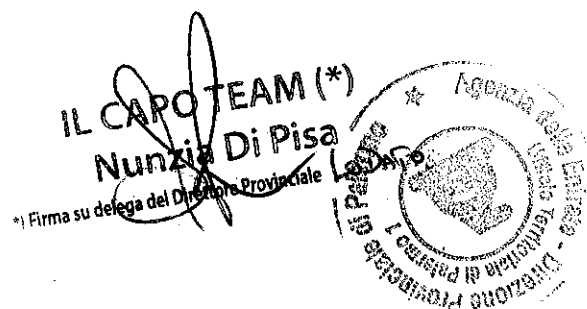
2/2

Nunzia Di Pisa

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo I

Registrato il 9 MAR 2021 al n. 958 serie 3^a

Pagate € *3,00 (Bollo)*



STATUTO
di Associazione di Promozione sociale (APS)

Art. 1

Costituzione - Denominazione-Sede

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "CRAL TRINACRIA DIPENDENTI REGIONALI", di seguito denominata Associazione, con sede nel comune di PALERMO (PA), Via Luigi Settembrini n. 20.

L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

L'associazione inoltre al momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrà espressamente utilizzare automaticamente nella propria denominazione l'acronimo ETS.

Art. 2

Caratteri dell'Associazione

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. L'Associazione è apartitica, ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 3

Finalità

L'associazione a carattere volontario è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, essa esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 comma 1) lettere:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. L.42/04 e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre Associazioni e Enti, che ne condividano le finalità sociali non solo verso i propri associati.

Art. 4 Attività

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 3, l'Associazione intende svolgere specifiche attività di carattere ricreativo, culturale, sociale, sportivo, artistico e, più in generale, tutte quelle che permettono di valorizzare il tempo libero, comprese quelle attività di carattere assistenziale riguardanti convenzioni con società ed enti pubblici e/o privati. L'associazione potrà anche prestare in favore di quest'ultimi enti, la propria collaborazione per la realizzazione di iniziative conformi alle attività indicate all'articolo 3 del presente Statuto, ed in particolare esercitare competenze attribuite dall'Amministrazione Regionale della Regione Sicilia,

Inoltre l'Associazione può:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma **organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico** o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità con le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità

associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 5

Gli associati

All'Associazione possono essere ammessi tutti i Dipendenti della Regione Siciliana e i loro familiari a carico e tutte le persone che ne condividono i principi e gli scopi dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
- soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che associazioni di promozione sociale in numero non inferiore a tre. Tra le persone fisiche socie si distinguono inoltre i soci volontari dai soci prestatori. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. È inoltre prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

ART. 6

Diritti e doveri degli associati

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'ammissione viene deliberata entro sessanta giorni, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivata e comunicata agli interessati.

All'atto dell'ammissione il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
2. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale.
3. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
4. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto al punto 2) consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Quote associative

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa annuale, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari. È fatto divieto di trasferimento della quota sociale a qualsiasi titolo essa avvenga.

Art. 8

Volontari ed attività di volontariato

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che dovranno essere iscritti in un apposito registro qualora gli stessi svolgano attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. In ogni caso non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'associazione ai sensi dell'art.17 comma 1 del DLGS 117/17 è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Presidente
- Il Consiglio direttivo

Art. 10 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti al libro soci.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata con comunicazione scritta e anche mediante affissione dell'avviso nei locali della sede sociale.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima. In difetto di risposta alla convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi. Le discussioni e le deliberazioni

dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 11 Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.

Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 12 Assemblea Straordinaria

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per l'assemblea ordinaria, come previsto all'art. 9 Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche allo statuto, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti
- lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

Art. 13 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) persone, che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 (due) mandati consecutivi. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.



Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno dalla maggioranza dei componenti. La convocazione va diramata per iscritto con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 14 Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile fino a un massimo di numero 2 (due) mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 Libri sociali obbligatori

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli Associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, ove nominato, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) dovranno essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) dovranno essere tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 16
Il patrimonio e le entrate

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.LGS. 117/2017

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 17

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Art. 18 Scioglimento

L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Art. 19 Devoluzione del patrimonio

Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui comma 1) dell'art. 45 del Decreto legislativo n.117 /2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

Art. 20 Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, leggi nazionali e regionali in materia.